

CONVENZIONE TIPO
PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA BIBLIOTECARIO (*)

Parti contraenti:

- La Biblioteca centro sistema, rappresentata danella sua qualità di (sindaco, Presidente) del Comune (della Provincia, della Comunità montana) di....., con sede legale in....., codice fiscale....., autorizzato al presente atto con.....
- Le sottoindicate Biblioteche (di seguito, biblioteche aggregate):
 1. Biblioteca di ente locale..... (ovvero, Biblioteca.....), con sede legale in, codice fiscale, rappresentata da nella sua qualità di, autorizzato al presente atto con
 2. Biblioteca di ente locale..... (ovvero, Biblioteca.....), con sede legale in, codice fiscale, rappresentata da nella sua qualità di, autorizzato al presente atto con

Premesso che:

- la legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25, recante "Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico", di seguito chiamata "legge", promuove la rete bibliotecaria regionale, da realizzarsi attraverso la cooperazione tra i sistemi bibliotecari e le biblioteche di interesse regionale, e detta i principi e le norme fondamentali cui deve conformarsi la gestione ed erogazione del relativo servizio, prevedendo in particolare che :
 - i sistemi realizzano il livello primario di cooperazione bibliotecaria, che costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale (art. 3, comma 1);
 - i singoli sistemi bibliotecari si realizzano mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali del Friuli Venezia Giulia), nonché le biblioteche d'interesse regionale (art. 3, comma 2);
 - i sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalità culturali, formative e sociali di cui all'art. 7, comma 2 (art. 4, comma 1);
 - le biblioteche facenti parte dei sistemi bibliotecari cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo e di sviluppare politiche culturali comuni e a tal fine trasmettono al sistema di riferimento i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale (art. 4, comma 2 e art. 13, comma 1, lettere b) e c));
 - possono aderire al sistema bibliotecario le biblioteche che rientrano nelle seguenti tipologie (art. 3, comma 3):
 - a) biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici;
 - b) biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
 - c) mediateche e le videoteche aperte al pubblico;
 - le biblioteche rientranti in dette tipologie svolgono la propria attività tenendo conto delle finalità di cui al succitato art.7, comma 2;

- l'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema stesso i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'art. 14 (art. 4, comma 4);
- la biblioteca di ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari;(art. 3, comma 4);
- il regolamento attuativo della legge, approvato con D.P.Reg. 0262/Pres/2008, disciplina zettagliamene, tra l'altro, le caratteristiche essenziali dei sistemi bibliotecari e le modalità procedurali per la loro costituzione, stabilendo al riguardo che la convenzione stipulata tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che si aggregano sia conforme alla convenzione tipo, e relativo schema di regolamento per il funzionamento interno, adottata con deliberazione regionale;
- la convenzione tipo con allegato lo schema di regolamento per il funzionamento dei sistemi è stata adottata con deliberazione della Giunta regionale n. del , pubblicata nel B.U.R. n. del.....;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. Costituzione del Sistema

1. È costituito il Sistema bibliotecario denominato....., quale strumento di gestione ordinaria delle attività e dei servizi documentari integrati e quale supporto tecnico per le biblioteche aderenti, e come strumento di documentazione e di promozione della lettura e delle opportunità di accesso ai servizi bibliotecari da parte dei cittadini.

2. Le funzioni di biblioteca centro sistema sono svolte dalla biblioteca.....

ARTICOLO 3. Finalità e obiettivi

1. Il Sistema bibliotecario realizza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, sullo sviluppo di politiche culturali comuni, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, perseguendo le finalità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge, ed in particolare:

- b) la diffusione del libro e della lettura e la promozione della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonché dello sviluppo della cultura europea;
- c) la promozione dell'autoformazione e sostegno dell'aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;
- d) lo sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;
- e) il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione;
- f) l'inclusione sociale, attraverso l'uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;
- g) l'integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.

1. Per il perseguimento delle sopra richiamate finalità, il Sistema assume come propri obiettivi:

- a) l'integrazione dei sistemi informativi esistenti nel proprio ambito e la realizzazione della omogeneità dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale mediante la formulazione di Carte dei servizi comuni;
- b) l'armonizzazione dei programmi informatici e telematici, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzazione delle risorse documentarie delle biblioteche aderenti e delle altre biblioteche aperte al pubblico, esistenti sul territorio regionale, nonché l'accesso alla rete nazionale delle informazioni bibliografiche;
- c) la formazione di un catalogo collettivo,

- d) il coordinamento degli acquisti di attrezzature e di materiale documentario anche attraverso forme centralizzate, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni bibliotecarie;
- e) il coordinamento o la gestione di servizi centralizzati di carattere biblioteconomico, nonché di tipo amministrativo e di carattere generale comuni alle biblioteche aderenti;
- f) il potenziamento del servizio di prestito interbibliotecario, tenuto conto di quello promosso su scala provinciale;
- g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza, anche in funzione di quanto da comunicare all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge;
- h) la promozione del servizio e la realizzazione di forme comuni di pubblicità relative al Sistema ed alla sua dotazione documentale oltre che di iniziative culturali comuni di promozione della lettura;
- i) la promozione di forme di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e con strutture e servizi socioculturali oltre che con realtà bibliotecarie omogenee sia a livello nazionale che internazionale;
- j) la fornitura di ogni altro tipo di servizio, di supporto e di consulenza richiesto dalle biblioteche aderenti e concordato all'interno del Sistema stesso.

ARTICOLO 4. Sede

1. Il Sistema ha sede presso.....- Biblioteca centro sistema.

ARTICOLO 5. Condizioni di partecipazione e di accesso

2. La Biblioteca centro sistema e le biblioteche aggregate assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire un orario di apertura al pubblico corrispondente al disposto degli standard obiettivo dinamici approvati dalla Giunta regionale;
- b) disporre di personale qualificato, soggetto a formazione permanente in materia;
- c) fornire l'accesso libero e gratuito a Internet, con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente;
- d) disporre di un apposito stanziamento nel Bilancio dell'Ente gestore, per l'acquisto beni, servizi e prestazioni per la biblioteca stessa;
- e) provvedere all'incremento annuale del patrimonio librario e documentario corrente;
- f) *(eventuali altre funzioni)*.

2. Possono aderire al Sistema le biblioteche che rientrano nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 3, della legge ed assicurano il rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.

3. Le richieste di adesione devono essere inoltrate all'Ente gestore della biblioteca centro sistema e le eventuali accettazioni avranno inizio a partire dal 1° gennaio successivo alla data della richiesta.

ARTICOLO 6. Regolamento per il funzionamento del Sistema

1. Gli organi, gli atti fondamentali e le modalità di funzionamento del Sistema sono disciplinati dal regolamento allegato alla presente Convenzione quale sua parte integrante:

ARTICOLO 7. Durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita in (**minimo 3 anni**) dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata per il medesimo periodo.

ARTICOLO 8. Recesso

3. Le singole biblioteche aggregate e quelle che abbiano successivamente aderito, che intendano recedere dal Sistema devono:

- a) dare preavviso di almeno 3 (tre) mesi con atto dell'organo competente;
- b) regolarizzare previamente la propria partecipazione finanziaria, mediante la liquidazione nei confronti dell'Ente gestore della biblioteca centro sistema della quota obbligatoria relativa all'esercizio finanziario dell'anno in cui si presenta richiesta di recesso.

2. Il recesso non comporta lo scioglimento del Sistema.

ARTICOLO 9. Limiti d'uso

4. Nell'ambito del Sistema non sono ammesse:

- a) attività che deliberatamente cerchino di consentire accesso non autorizzato alle risorse connesse alla rete o che influenzino negativamente la sua regolare operatività e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- b) attività che violino la riservatezza degli utenti.

Letto, approvato e sottoscritto

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

ARTICOLO 1. Organi del Sistema

1. Sono organi del Sistema:

- a) la Conferenza, composta dai sindaci e dai Presidenti degli Enti locali gestori delle biblioteche che fanno parte del sistema, o dai loro delegati, che possono essere espressi anche congiuntamente dagli Enti locali medesimi;
- b) il Presidente della Conferenza, eletto dalla medesima al proprio interno;
- c) la Commissione tecnica.

ARTICOLO 2. Atti fondamentali del Sistema

1. Sono atti fondamentali del Sistema:

- a) il programma triennale, che fissa gli obiettivi e le linee di indirizzo dell'attività nel medio periodo, ed il piano attuativo annuale, recante l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- b) il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalla Conferenza.

ARTICOLO 3. Compiti della Conferenza

1. Spetta alla Conferenza l'approvazione:

- a) delle modalità di coordinamento delle attività del Sistema in funzione alle finalità espresse all'art. 3 della Convenzione;
- b) del programma triennale, del piano attuativo annuale e del conto consuntivo dell'anno precedente, corredato della relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi;
- c) dei criteri per la determinazione delle quote per il finanziamento del Sistema, a carico degli Enti gestori delle biblioteche che ne fanno parte;
- d) dei criteri di ripartizione, da parte della biblioteca centro sistema, degli apporti finanziari degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema stesso nonché dei contributi della Regione e degli altri fondi comuni di cui all'articolo 10, secondo le Linee guida approvate dalla Giunta regionale;
- e) del programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;
- f) delle eventuali proposte di modifiche della Convenzione;
- g) *(indicazione di altri eventuali compiti)*.

2. La Conferenza valuta ed approva, inoltre, le proposte di convenzione per la cooperazione nel settore con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie ed archivistiche.

3. La Conferenza ha il compito altresì di valutare e accettare le eventuali richieste di adesione di altre biblioteche pubbliche e private al Sistema. L'accettazione avrà, comunque, inizio a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data della richiesta.

ARTICOLO 4. Modalità di funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

4. Alla Conferenza dei sindaci partecipa anche il Coordinatore del Sistema, in qualità di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 5. Compiti del Presidente della Conferenza

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede la Conferenza;
- b) sovrintende all'attuazione del programma triennale e del piano attuativo annuale di cui all'articolo 2;
- c) svolge le funzioni di rappresentanza del Sistema e tiene i rapporti con le Amministrazioni comunali, le Province, la Regione e gli altri Enti pubblici e privati;
- d) informa la Conferenza sulle decisioni assunte dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza stessa.

ARTICOLO 6. Coordinatore del Sistema

1. La Conferenza nomina un Coordinatore con il compito di curare la realizzazione di tutte le attività della rete secondo gli indirizzi programmatici indicati dalla Conferenza stessa e concordati all'interno della Commissione tecnica di cui all'articolo 7.

2. Il Coordinatore del Sistema, in particolare:

- a) convoca e coordina la Commissione tecnica;
- b) assicura il raccordo fra la Conferenza e la Commissione tecnica;
- c) assiste alle sedute della Conferenza e ne redige i verbali;
- d) concorre, nell'ambito della Commissione tecnica, alla formulazione degli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- e) provvede alla realizzazione del piano annuale e all'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema, attuando le proposte della Commissione tecnica;
- f) predispone il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi, da inviare alla Conferenza.

ARTICOLO 7. Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica è composta dai bibliotecari delle biblioteche che fanno parte del Sistema, e dal Coordinatore del Sistema. Possono partecipare alla Commissione, quando richiesti, anche esperti esterni, in qualità di consulenti.

2. La Commissione tecnica è convocata dal Coordinatore del Sistema, anche su richiesta avanzata dai responsabili delle biblioteche per problemi specifici ed urgenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori che viene inviata ai componenti della Conferenza.

3. Alla Commissione tecnica spetta:

- a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b) proporre le forme di coordinamento delle principali procedure di gestione del patrimonio bibliografico-documentale delle biblioteche che fanno parte del Sistema;
- c) elaborare proposte di revisione e sviluppo dei servizi;
- d) redigere la Carta dei servizi;
- e) proporre alla Conferenza gli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- f) elaborare ogni anno una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche che ne fanno parte, da inviare alla Regione;
- g) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente della Conferenza;
- h) *(indicazione di altri eventuali compiti).*

ARTICOLO 8. Programma triennale e piano attuativo annuale

1. Il programma triennale e il piano attuativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) definiscono:

- a) le iniziative da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso specifici interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono attività e progetti particolarmente significativi;
- b) i servizi da privilegiare e da sviluppare per il raggiungimento della finalità e degli obiettivi indicati nella Convenzione all'art. 3;

- c) le forme di cooperazione da porre in essere con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) le spese previste per le iniziative, gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b),c);
- e) le entrate previste a fronte delle quote annuali a carico degli Enti gestori delle biblioteche partecipanti al Sistema, da destinare alle iniziative, agli interventi e ai servizi di cui alle lettere a), b), c);
- f) le modalità di verifica dei risultati rispetto agli indirizzi e alle previsioni contenute negli strumenti di programmazione regionale e provinciale nel settore.

2. Ai fini della approvazione degli atti programmatici di cui al comma 1, la Conferenza si riunisce entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di competenza per discutere i relativi schemi elaborati dalla Commissione tecnica; l'Ente gestore della biblioteca centro sistema provvede, dopo l'approvazione degli atti stessi ad iscrivere a bilancio le spese e le entrate ivi previste.

3. In occasione della definizione del piano attuativo annuale possono essere apportati aggiornamenti e variazioni al programma triennale.

Articolo 9. Finanziamento

1. Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da:

- a) le quote degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza; a tal fine ciascun Ente, il mese di, determina detta quota annuale e ne eroga il 50% all'Ente gestore della biblioteca centro sistema; eroga entro il mese di, il restante 50%;
- b) i contributi assegnati dalla Regione e dalla Provincia;
- c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi, delle attrezzature e delle iniziative promosse dal Sistema;
- d) altre entrate ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 10. Personale e beni del Sistema

1. Per lo svolgimento delle attività del Sistema potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente:

- a) personale qualificato, dipendente degli Enti gestori delle biblioteche facenti parte del Sistema;
- b) altro personale dipendente degli Enti suddetti;
- c) ulteriore personale, a vario titolo operante presso gli Enti stessi.

2. I beni acquistati con i fondi del Sistema sono assegnati all'Ente gestore della biblioteca centro sistema, il quale provvede ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema, i rapporti patrimoniali tra gli Enti associati sono regolati in base ai criteri definiti dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g).

Letto, approvato e sottoscritto

(*) Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0262/Pres./2008, i contenuti della presente convenzione tipo e dell'annesso schema di Regolamento sono elementi necessari ai fini della predisposizione delle convenzioni costitutive dei sistemi bibliotecari e delle successiva individuazione dei sistemi stessi con deliberazione della giunta regionale. In sede di stipula delle singole convenzioni costitutive sono pertanto ammissibili variazioni testuali che non comportino alcun scostamento sostanziale rispetto ai contenuti del presente modello.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE